

Definizione di un network nazionale di laboratori per il controllo ufficiale di OGM



Roma 30-10-2007



Regolamento (CE) 882/2004

**REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004**

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali



Roma 30-10-2007

Regolamento (CE) 882/2004

Consideranda

(12) **Controlli ufficiali andrebbero effettuati utilizzando tecniche appropriate sviluppate a tal fine**, compresi controlli routinari di sorveglianza e controlli più intensivi quali ispezioni, verifiche, audit, campionamenti e l'esame di campioni. La corretta attuazione di queste tecniche esige un'adeguata formazione del personale addetto ai controlli ufficiali. Occorre anche una formazione per assicurare che le autorità competenti prendano decisioni in modo uniforme, in particolare per quanto concerne l'attuazione dei principi HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo).



Roma 30-10-2007

Regolamento (CE) 882/2004

Consideranda

(14) I controlli ufficiali dovrebbero svolgersi sulla base di **procedure documentate** in modo da assicurare che essi siano **condotti uniformemente** e siano costantemente di alto livello.

(15) Le autorità competenti dovrebbero assicurare che ove diverse unità di controllo siano coinvolte nell'esecuzione dei controlli ufficiali vi siano **appropriate procedure di coordinamento** e vengano efficacemente applicate.



Roma 30-10-2007

Regolamento (CE) 882/2004

Consideranda

(18) La **designazione di laboratori di riferimento comunitari e nazionali** deve contribuire ad assicurare un'elevata qualità e uniformità dei risultati analitici. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante attività quali l'applicazione di **metodi analitici convalidati**, l'assicurazione che siano disponibili **materiali di riferimento**, l'organizzazione di **test comparativi** e la **formazione del personale di laboratorio**.



Roma 30-10-2007



Regolamento (CE) 882/2004

Articolo 12 Laboratori ufficiali

- 1. **L'autorità competente** designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali.
- 2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme europee:
 - a) EN ISO/IEC 17025 su "Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura";
 - b) EN 45002 su "Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova";
 - c) EN 45003 su "Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova - requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento", tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti.



Roma 30-10-2007

Regolamento (CE) 882/2004

TITOLO III LABORATORI DI RIFERIMENTO

Articolo 33

Laboratori nazionali di riferimento

- 1. Gli Stati membri predispongono che per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 32 siano designati uno o più laboratori nazionali di riferimento.



Roma 30-10-2007

Laboratorio Nazionale di Riferimento art.33 Reg. (CE) 882/2004

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana
(Designato dal 14 novembre 2006)



Roma 30-10-2007



Regolamento (CE) 882/2004

TITOLO III LABORATORI DI RIFERIMENTO

Articolo 33

Laboratori nazionali di riferimento

- 2. Questi laboratori nazionali di riferimento:
 - a) collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza;
 - b) coordinano, nella loro sfera di competenza, le attività dei laboratori ufficiali responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 11;
 - c) se del caso, organizzano test comparativi tra i laboratori nazionali ufficiali e assicurano un adeguato follow-up dei test comparativi effettuati;
 - d) assicurano la trasmissione all'autorità competente e ai laboratori nazionali ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;
 - e) offrono assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 53;



Roma 30-10-2007

Regolamento (CE) 882/2004

TITOLO III LABORATORI DI RIFERIMENTO

Articolo 33

Laboratori nazionali di riferimento

- 2. Questi laboratori nazionali di riferimento:
 - a) collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito

-e) offrono assistenza scientifica e tecnica all'autorità competente per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 53;

l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 53;



Roma 30-10-2007

Definizione di un network nazionale di laboratori per il controllo ufficiale di OGM



Roma 30-10-2007



Laboratori controllo ufficiale di OGM

- APPA Bolzano
- ARPA Bologna
- ARPA Pordenone
- ARPA Torino
- ARPA Treviso
- ARPA Trieste
- ARPA Valle d'Aosta
- ASL di Brescia
- ASL di Cremona
- ASL di Firenze
- ASL di Milano
- IZS Abruzzo e Molise
- IZS Lazio e Toscana
- IZS Liguria ed Emilia Romagna
- IZS del Mezzogiorno
- IZS Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta
- IZS Puglia e Basilicata
- IZS della Sicilia
- IZS della Sardegna
- IZS Umbria e Marche
- IZS delle Venezie
- Istituto Superiore di Sanità (Revisione d'analisi)



Roma 30-10-2007

Obiettivi del Network

- Collegamento tra livello europeo e livello nazionale
- Coordinamento del controllo analitico ufficiale
- Armonizzazione delle procedure
- Circolazione di documenti riservati
- Condivisione di programmi di lavoro
- Formazione degli operatori
- Supporto alle autorità competenti



Roma 30-10-2007



Il Contratto

- Obiettivi
- Durata, termini e modalità affiliazione
- Piano di lavoro e risorse dedicate
- Responsabilità delle parti
- Scadenze incontri e reportistica
- Riservatezza



Roma 30-10-2007



Le Prospettive

- Studi collaborativi di validazione
- Proficiency test
- Sito web con accesso riservato



Roma 30-10-2007

